

GLI EFFETTI SUI CRIMINI ECONOMICI

Due pesi per falso in bilancio e bancarotta

■ Più rigore sul societario

I termini di prescrizione (in rosso) per alcuni reati societari e fallimentari dopo l'entrata in vigore della legge ex-Cirielli

10
anni

BANCAROTTA. In caso di frodolenta, prima della riforma, il reato si prescriveva in 15 anni (22 con atti interruttivi)

6
anni

FALSO IN BILANCIO. In caso di danno ai soci, il termine di prescrizione prima era di 5 anni

4
anni

COMUNICAZIONI. Le false comunicazioni sociali (contravvenzionale) il termine era di quattro anni

La riforma della prescrizione penale, prevista dalla legge 251/2005, per i reati commessi dopo l'8 dicembre 2005 oppure per quelli il cui processo, a questa data, sia ancora nella fase antecedente l'apertura del dibattito di primo grado, ha conseguenze diversificate nel campo dei reati economici.

Sempre che non si tratti di imputati recidivi, i delitti si estinguono ora per prescrizione se decorre un tempo corrispondente al massimo della pena per esso stabilita; esiste comunque un tempo minimo inderogabile di sei anni (per i delitti) al di sotto dei quali non si può scendere, prolungabili a sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi della prescrizione. Per

• **Reati tributari.** Per i reati tributari (Dlgs 10 marzo 2000, n. 74) il corso della prescrizione, con una norma di carattere speciale, è interrotto dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle violazioni.

Per questa categoria di reati il termine prescrizione viene drasticamente ridotto a sei anni (o a sette anni e sei mesi, in caso di atti interruttivi) per la «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false» (articolo 2) ovvero «mediante altri

artifici» (articolo 3); per l'«emissione di fatture false» (articolo 8); per la «distruzione od occultamento di documenti contabili» (articolo 10). Prima, invece, per tutti questi reati, con gli atti interruttivi, la prescrizione poteva arrivare a quindici anni.

Per gli altri reati tributari (dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute certificate; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) il termine precedente di cinque anni. In caso di atti interruttivi, nulla cambia: sia con le nuove che con le vecchie norme il termine resta a sette anni e sei mesi.

• **Reati societari.** Per i reati societari, al contrario, la nuova prescrizione è più lunga della precedente, in quanto, per esempio, le false comunicazioni sociali senza danno per i soci o i creditori (articolo 2621 c.c.), essendo contravvenzione, si prescrivono in quattro anni (cinque in presenza di atti interruttivi) anziché in tre come prima. Il falso in bilancio con danno per i soci od i creditori (articolo 2622 c.c.) si prescrive ora in sei anni anziché cinque.

• **Reati fallimentari.** Sensibile è invece la riduzione dei termini nella categoria dei reati fallimentari, peraltro in pericoloso aumento. Prima del-

la riforma, la bancarotta fraudolenta si prescriveva in 15 anni, (22 anni con gli atti interruttivi: e ci sono stati casi di udienze in Cassazione celebrate quasi allo scadere di un simile enorme percorso temporale). Ora, invece, la bancarotta fraudolenta si prescrive in 10 anni, aumentabili a dodici anni e sei mesi in caso di atti interruttivi.

I.C.A.